

Seduta del
20 dicembre 2022



Publicato in data 8 febbraio 2023

DIREZIONE II – DIVISIONE III - RIPARTIZIONE II

**7.13) FONDAZIONE UNIVERSITARIA TOR VERGATA:
AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DELLO STATUTO A
SEGUITO DI OSSERVAZIONI DEL MUR**

.....OMISSIS.....

DELIBERA

di approvare la modifica dell'art. 16 dello Statuto della "Fondazione Tor Vergata" nei termini rappresentati dal MUR - D.G. delle istituzioni della formazione superiore con nota del 09/12/2022:

TESTO DELIBERATO IL 27/06/22	TESTO MODIFICATO
Art. 16 – Organo di revisione 1. L'attività di revisione legale è svolta da un Revisore unico; 2. Il Revisore Legale è l'organo di controllo interno della Fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice Civile per il collegio sindacale tra cui: - accertare la regolare tenuta delle scritture contabili; - esaminare le proposte di bilancio preventivo, consuntivo e rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni; - effettuare verifiche di cassa; 3. Il Revisore Legale è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è designato fra i soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili; 4. Il Revisore Legale dura in carica 4 (quattro) anni e può essere confermato nell'incarico per non più di una volta consecutivamente. 5. Al Revisore Legale spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua, nella misura determinata dal Consiglio di	Art. 16 – Organo di revisione 1. L'attività di revisione legale è svolta dal Collegio dei Revisori dei conti. 2. Il collegio dei revisori legali dei conti è l'organo di controllo interno della Fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il collegio sindacale tra cui: • accertare la regolare tenuta delle scritture contabili; • esaminare le proposte di bilancio preventivo, consuntivo e rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni; • effettuare verifiche di cassa. 3. Il collegio dei revisori legali è costituito da tre componenti titolari, compreso il Presidente e da due supplenti. 4. Il presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie.

Seduta del
20 dicembre 2022



Amministrazione della Fondazione;

6. Le determinate del Revisore Legale devono essere trascritte, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi dello stesso, in apposito libro. Il libro è tenuto a cura del Revisore Legale, nella sede della Fondazione;

7. Il revisore Legale può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

8. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, a maggioranza assoluta dei propri componenti, deliberare la proposta, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione dell'Università, a che l'attività di revisione legale venga svolta da un Collegio di Revisori dei Conti, indicando nella delibera le motivazioni di tale scelta. Solo a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università potrà essere costituito il Collegio dei Revisori dei Conti come organo di controllo interno della Fondazione al quale verranno attribuiti i compiti previsti dalla normativa vigente per il controllo della società per azioni.

9. Il Collegio dei Revisori dei Conti verrà composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, e da due supplenti. I membri del Collegio verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

10. Il Presidente verrà nominato nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente dell'organo di revisione dell'Università medesima e/o tra i soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

11. I componenti effettivi e i componenti supplenti verranno nominati fra i dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero

5. Un componente titolare ed un componente supplente del collegio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su designazione rispettivamente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Università e della Ricerca, e sono individuati tra i dipendenti delle predette amministrazioni che abbiano svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso Istituzioni Universitarie e che siano in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali.

6. Il Collegio dura in carica 4 (quattro) anni. I componenti il Collegio potranno essere confermati nell'incarico per non più di una volta consecutivamente. In caso di sostituzione di un membro del Collegio, il sostituto rimarrà in carica sino alla scadenza del Consiglio, essendo la sua partecipazione computata ai fini del limite precedente.

7. Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti spetterà, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione che determina altresì il trattamento eventualmente spettante ai componenti supplenti.

8. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi apposito verbale che viene trascritto -al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli revisori- in apposito libro tenuto a cura del Collegio medesimo.

9. I componenti del Collegio dei

Seduta del
20 dicembre 2022



dell'Università e della Ricerca che abbiano svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso Istituzioni Universitarie e che risultino in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

12. Il Collegio durerà in carica 4 (quattro) anni. I componenti il Collegio potranno essere confermati nell'incarico per non più di una volta consecutivamente. In caso di sostituzione di un membro del Collegio, il sostituto rimarrà in carica sino alla scadenza del Consiglio, essendo la sua partecipazione computata ai fini del limite precedente.

13. Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti spetterà, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione che determina altresì il trattamento eventualmente spettante ai componenti supplenti.

14. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunirà almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi apposito verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli revisori, in apposito libro. Il libro è tenuto a cura del Collegio medesimo.

15. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti potranno assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Gli altri articoli dello Statuto rimangono invariati rispetto al testo già approvato dal Consiglio nella seduta del 27/06/2022.

Seduta del
20 dicembre 2022



Il testo dello Statuto, così come risultante dalla suddetta modifica, sarà trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca - D.G. delle istituzioni della formazione superiore.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante per la sola parte dispositiva

LA DIRETTRICE GENERALE f.f.

IL RETTORE